

Reddito d'impresa. La disciplina in caso di mancato pagamento

Procedure esecutive, Iva e perdite su crediti a doppia velocità

Tempi diversi per note di accredito e deduzione

A CURA DI

Michele Brusaterra

Nota di accredito e perdita su crediti non vanno sempre di pari passo in presenza di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose, eventualità purtroppo frequente in tempi di crisi economica.

I profili Iva

La legge di Stabilità 2016 (la n. 208/2015) ha modificato l'articolo 26 del Dpr 633/72, con l'obiettivo di consentire a tanti contribuenti il recupero dell'Iva quando non sono stati pagati dai propri clienti. L'attuale articolo 26 del Dpr 633/72, al comma 4, disciplina le modalità di emissione della nota di variazione in diminuzione (cosiddetta nota di accredito) finalizzata a portare in detrazione l'imposta corrispondente alle somme oggetto di inadempimento da parte del cessionario o committente.

La nota può essere emessa qualora il mancato pagamento - totale o parziale - dell'imposta e del corrispondente imponibile sia avvenuto «a causa di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose».

Prima di analizzare che cosa si intenda per «infruttuosità» della procedura, va evidenziato che in questo caso la nota di accredito può essere emessa anche quando è passato più di un anno dal momento di effettuazione dell'operazione (diversamente da ciò che accade in presenza di sopravvenuti accordi tra le parti o di rettifica di inesattezze della fatturazione).

Quanto alla definizione, il comma 12 dell'articolo 26 stabilisce che una procedura esecutiva individuale si considera «in ogni caso» infruttuosa:

● in presenza di un pignoramento presso terzi, quando dal verbale di pignoramento redatto dall'ufficiale giudiziario risulti che presso il terzo pignorato non vi

sono beni o crediti da pignorare;

● in presenza di pignoramento di beni immobili, quando dal verbale di pignoramento redatto dall'ufficiale giudiziario risulti la mancanza di beni da pignorare o l'impossibilità di accesso al domicilio del debitore o la sua irreperibilità;

● quando dopo tre volte che l'asta per la vendita del bene pignorato è andata deserta, il creditore decida di interrompere la procedura esecutiva «per eccessiva onerosità».

Dal punto di vista dell'Iva, quindi, le tre ipotesi elencate per legge definiscono il momento a partire dal quale la nota di variazione in diminuzione può essere emessa. Il fatto che la legge dica «in ogni caso» sembrerebbe lasciare la possibilità di emettere la nota anche in presenza di altri sintomi di infruttuosità della procedura, ma è fuor di dubbio che la norma offre un riferimento sicuro a cui attenersi per evitare contestazioni.

Le imposte sui redditi

Più complessa la situazione ai fini delle imposte sui redditi. Il comma 5 dell'articolo 101 del Tuir, stabilisce, infatti, che una perdita originata da un mancato incasso, in tutto o in parte, di un credito è deducibile fiscalmente qualora essa risulti da «elementi certi e precisi». La norma contiene, poi, una serie di fattispecie, come, ad esempio, l'assoggettamento del debitore a procedure concorsuali, in cui tali elementi si danno per presenti ab origine, ossia senza che il creditore si debba attivare per raccogliere altre prove a loro supporto.

Di fronte a una procedura esecutiva rimasta infruttuosa, si sarebbe portati ad affermare che gli elementi certi e precisi di irrecuperabilità del credito si ritrovano senz'altro nelle tre fattispecie elencate dall'articolo 26, comma 12, della legge Iva, visto che proprio ai fini Iva sono considerate

«sufficienti» per l'emissione della nota di accredito. Attenzione, però: la circolare delle Entrate 26/E del 2013, afferma che la deducibilità del credito per procedure esecutive rimaste infruttuose è possibile «sempre che l'infruttuosità delle stesse risulti anche sulla base di una valutazione complessiva della situazione economica e patrimoniale del debitore, assoluta e definitiva». La questione, ai fini delle imposte sui redditi, si complica, quindi, non poco. È infatti necessario che l'infruttuosità della procedura risulti «anche» da ulteriori e ben precisi elementi ossia da una valutazione complessiva della situazione economica e patrimoniale del debitore che deve essere «assoluta e definitiva».



Condizioni e tempi**EMISSIONE DELLA NOTA
DI ACCREDITO****DEDUZIONE DELLA PERDITA
SU CREDITI****SOPRAVVENUTO ACCORDO FRA LE PARTI**

Dal momento dell'accordo, ma solo se l'intesa interviene entro un anno dal momento di effettuazione dell'operazione

Nel periodo dell'accordo, ma solo se ci vi sono elementi certi e precisi come, ad esempio, la presenza di una transazione finanziaria

DAL CONTRATTO

Dal momento in cui si verifica l'evento, anche se è trascorso più di un anno dal momento di effettuazione dell'operazione

Nel periodo in cui si verifica l'evento relativo al contratto, che ha carattere di certezza e precisione

DEBITORE SOGGETTO A PROCEDURA CONCURSALE

- Per le procedure iniziate fino al 31 dicembre 2016, occorre aspettare la fine della procedura
- Per le procedure avviate dal 1° gennaio 2017, dal momento di assoggettamento del debitore a procedura concorsuale

Dal momento di assoggettamento del debitore a procedura concorsuale

RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO O PIANO ATTESTATO

Dalla data del decreto che omologa l'accordo di ristrutturazione dei debiti o dalla data di pubblicazione nel registro delle imprese del piano attestato

Dalla data del decreto che omologa l'accordo di ristrutturazione dei debiti o dalla data di pubblicazione nel registro delle imprese del un piano attestato

PROCEDURE ESECUTIVE INDIVIDUALI INFRUTTUOSE

Al verificarsi di uno dei tre eventi indicati al comma 12, dell'articolo 26, Dpr 633/72, senza il limite di un anno

Quando l'infruttuosità risulta anche da una valutazione complessiva della situazione del debitore, assoluta e definitiva

CREDITI DI MODESTA ENTITÀ

Si seguono le regole generali appena descritte

Quando il termine per il pagamento del credito è scaduto da più di sei mesi e se la perdita o la svalutazione è transitata o transita per conto economico

Nota: (*) annullamento, risoluzione, rescissione e altre vicende estintive del contratto

Dal 1° gennaio. Conta la data di assoggettamento del debitore

Iter concorsuali, dal 2017 scatta l'allineamento

■ Dal prossimo 1° gennaio, l'assoggettamento del debitore a procedure concorsuali farà scattare, contestualmente, il recupero dell'Iva e la deducibilità della perdita. È questo l'effetto che si avrà quando le norme attualmente contenute nell'articolo 26 del Dpr 633/72 entreranno tutte in vigore. Le modifiche apportate a quest'ultimo articolo da parte della legge di stabilità per il 2016, non hanno, infatti, avuto una decorrenza univoca a causa di questioni di cassa.

La norma che è rimasta disallineata (e che ha visto slittare di 12 mesi la sua entrata in vigore, rispetto al 1° gennaio 2016) è quella riguardante la possibilità di emettere la nota di variazione in diminuzione per il recupero dell'Iva al momento dell'assoggettamento del debitore a procedure concorsuali.

Il comma 4 dell'articolo 26 stabilisce, infatti, in linea generale, che l'Iva addebitata al cliente può essere recuperata, anche se è passato più di un anno dal momento dell'effettuazione dell'operazione, qualora il mancato pagamento del debito - totale o parziale - sia causato dall'assoggettamento a procedure concorsuali del cessionario o committente. La norma, quindi, ricalca ora quanto già stabilito ai fini delle imposte sui redditi con riferimento alla deducibilità della perdita su crediti causata, appunto, dall'assoggettamento alle medesime procedure concorsuali del debitore. Anche in questo caso la deducibilità si ha a partire dal momento di assoggettamento a tali procedure del cessionario o committente.

L'allineamento delle due disposizioni, che permette il

contestuale recupero dell'imposta e la deducibilità della perdita, si avrà, però, con riferimento ai debitori assoggettati a una procedura concorsuale successivamente al prossimo 31 dicembre - di fatto, dal 1° gennaio 2017 - come prevede il comma 127 dell'unico articolo della legge 208/2015.

Invece, per i clienti assoggettati a procedure concorsuali fino al 31 dicembre di quest'anno, rimane in vigore ai fini Iva la vecchia disposizione che prevede la possibilità di emettere nota di accredito con imposta solo a seguito della "infruttuosità" della procedura

concorsuale, costringendo, quindi, il creditore ad attendere la chiusura della stessa.

L'eccezione dei mini-crediti

Un altro disallineamento, questa volta non destinato a essere riassorbito, riguarda i crediti di modesto importo. Dal punto di vista reddituale, il Tuir, all'articolo 101, ne stabilisce la deducibilità alle seguenti condizioni:

- ❶ che siano di modesto importo, cioè di valore nominale residuo non superiore a 2.500 euro (5 mila euro per i contribuenti con volume d'affari o ricavi non inferiori a 100 milioni);
- ❷ che sia decorso un periodo di sei mesi dalla scadenza di pagamento del credito stesso;
- ❸ che la deduzione avvenga nel periodo in cui la perdita o la svalutazione viene imputata in bilancio o nel periodo successivo, se in quest'ultimo periodo matura la decorrenza di sei mesi di "anzianità" sempre che, comunque, l'imputazione non avvenga in un periodo di imposta successivo a quello in cui, secondo la corretta applicazione dei principi contabili, si sarebbe dovuto procedere alla "cancellazione" del credito dal bilancio.

Questo tipo di credito, quindi, trova una veloce deducibilità ai fini delle imposte dirette, mentre ai fini Iva vi è da verificare ed eventualmente attendere la presenza di una delle condizioni disposte dalla norma, ossia principalmente: il sopravvenuto accordo tra le parti (con il limite di un anno), la dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili del contratto, l'assoggettamento del cliente a procedura concorsuale o, ancora, l'infruttuosità della procedura esecutiva individuale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

2.500 euro

Il valore-soglia dei mini-crediti
I crediti di modesto importo per i contribuenti sotto i 100 milioni



Valore nominale

● Per determinare il valore dei crediti di modesta entità (articolo 101 del Tuir), è necessario fare riferimento al valore di "accensione" del credito senza tenere conto di eventuali svalutazioni, mentre se acquistato, si prende il valore di acquisto. Il valore del credito è, inoltre, al netto degli importi incassati, e si deve tenere conto dell'Iva, mentre non rilevano né gli interessi di mora né gli oneri accessori.